

N. 166 in data 28-11-2007

DETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI DEI CONTROLLI SULLE DENUNCE E SUI VERSAMENTI DELL'I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore Risorse Finanziarie – Dott. Pini Sergio Tiziano - di concerto con il Responsabile Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

L'ASSESSORE ALLE RISORSE FINANZIARIE

- DOTT. PINI SERGIO TIZIANO -

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto : **“DETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI DEI CONTROLLI SULLE DENUNCE E SUI VERSAMENTI DELL'I.C.I.”**, nel testo che segue :

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 era stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art.5, comma 5, del suddetto decreto dispone che per le aree fabbricabili il valore per l'applicazione del tributo è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dispone alla lettera g) che i Comuni possono “ determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ...omissis...”;

VISTO l'art. 6 del Regolamento comunale I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27.03.2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in merito alle aree edificabili;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2002 con la quale si erano determinati i valori indicativi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l'anno 2002;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2005 con la quale sono stati confermati i valori indicativi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l'anno 2005;

RITENUTO, pertanto, di rideterminare i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2008 tenendo conto della perdita del potere di acquisto del denaro desumibile dall'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT dall'anno 2002 a dicembre 2006;

CONSIDERATO che tale perdita del potere di acquisto del denaro dall'anno 2002 a dicembre 2006 è quantificabile in una misura percentuale pari al 11% circa;

RITENUTO, comunque di ribadire che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito del 5° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992;

CONSIDERATO che, aumentando per l'anno 2008 i predetti valori di riferimento per le aree edificabili del 11% circa, si raggiunge un duplice obiettivo e cioè fornire al contribuente certezza sul valore di riferimento per il calcolo dell'I.C.I. che verrà utilizzato dall'ufficio tributi in caso di verifica, nonché per l'Amministrazione comunale avere a disposizione un sistema che riduca il margine di discrezionalità dei valori e consenta di contenere l'eventuale ricorso al contenzioso;

VISTO l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. ____ e contrari n. ____ espressi in modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1. di rideterminare, per l'anno 2008 e per i motivi indicati in premessa, i valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. tenendo conto della perdita del potere di acquisto del denaro desumibile dall'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT dall'anno 2002 a dicembre 2006, nel modo seguente:

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

VALORE €/MQ

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	VALORE €/MQ
RESIDENZIALI (ZONE B1-B2-C1-C2-C3)	
intervento con semplice concessione	
con densità massima di zona da 0,51 mc/mq fino a 1,00 mc/mq compreso	€ 85,00
con densità massima di zona da 1,01 mc/mq fino a 1,50 mc/mq compreso	€ 95,00
con densità massima di zona da 1,51 mc/mq fino a 2,00 mc/mq compreso	€ 105,00
intervento soggetto a piano attuativo	
con densità massima di zona da 0,51 mc/mq fino a 1,00 mc/mq compreso	€ 65,00
con densità massima di zona da 1,01 mc/mq fino a 1,50 mc/mq compreso	€ 70,00
con densità massima di zona da 1,51 mc/mq fino a 2,00 mc/mq compreso	€ 80,00
terreni ricadenti entro una fascia di metri 100 dal limite della strada SS 36 MI-LC (da misurarsi al limite esterno della pista ciclabile)	
con densità massima di zona da 0,51 mc/mq fino a 1,00 mc/mq compreso	€ 70,00
con densità massima di zona da 1,01 mc/mq fino a 1,50 mc/mq compreso	€ 75,00
con densità massima di zona da 1,51 mc/mq fino a 2,00 mc/mq compreso	€ 85,00
terreni ricadenti entro una fascia di metri 50 dal limite della strada SR 342 CO-BG (da misurarsi al limite dell'asfalto)	
con densità massima di zona da 0,51 mc/mq fino a 1,00 mc/mq compreso	€ 70,00
con densità massima di zona da 1,01 mc/mq fino a 1,50 mc/mq compreso	€ 75,00
con densità massima di zona da 1,51 mc/mq fino a 2,00 mc/mq compreso	€ 85,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE (ZONE D1-D2-D3)	
con indice di utilizzazione fondiaria uguale a 1,00 mq/mq	€ 80,00
con indice di utilizzazione fondiaria uguale a 1,10 mq/mq	€ 90,00
se in ambiti soggetti a piani attuativi (es. P.A. e P.I.P.)	
con indice di utilizzazione fondiaria uguale a 1,00 mq/mq	€ 65,00
con indice di utilizzazione fondiaria uguale a 1,10 mq/mq	€ 75,00

2. di dare atto che si tratta di valori indicativi di riferimento per l'esercizio delle funzioni di accertamento nei casi in cui il valore dichiarato dai contribuenti risulti inferiore a quello sopra riportato, fermo restando che non si precederà a verifica né a rimborso per i valori dichiarati che dovessero essere superiori.---

**L'ASSESSORE RISORSE FINANZIARIE
F.to(DOTT. PINI SERGIO TIZIANO)**